

AMMINISTRAZIONE & FINANZA

2017

2

- Modifiche allo IAS 7: il Debt entra nel rendiconto finanziario
- La contabilizzazione dei costi del vivaio nel bilancio delle società di calcio
- Tax risk reporting: uno strumento a supporto del management
- Il potenziamento del sistema di welfare aziendale
- Nuovo consolidato: impatti su criteri, modalità di redazione ed aspetti organizzativi
- Errori da evitare in una cessione aziendale
- ROE, ROA e Equity Multiplier: un fragile equilibrio
- Impatti sugli indici di bilancio ed aspetti fiscali ex Decreto Bilanci

Inserto

- Le nuove norme sulla pubblicazione delle trimestrali a partire dal 2017

Anno XXXII - Febbraio 2017 - n. 2 - Direzione e redazione Strada 1, Palazzo F6 20090 MILANOFIORI/ASSAGO,
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00216927



5 4000002169274



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Bilancio&Reddito

Bilancio d'esercizio

Impatti sugli indici di bilancio ed aspetti fiscali ex Decreto Bilanci

Il D.Lgs. n. 139/2015, c.d. Decreto Bilanci, introduce nell'ordinamento italiano numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci delle imprese, la cui applicazione, soprattutto nel primo esercizio di attuazione, non è affatto banale, anche a causa dei possibili impatti fiscali nonché per una serie di riflessi gestionali e organizzativi che corrono il rischio di essere trascurati.

di Stefano Palestini e Gabriele Giammarini

7

Principi contabili internazionali

Modifiche allo IAS 7: il Debt entra nel rendiconto finanziario

Nel mese di gennaio 2016 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato le modifiche allo IAS 7 - Statements of Cash flows, nell'ambito del proprio progetto di Disclosure initiative. Le modifiche mirano a chiarire e migliorare le informazioni sulle passività derivanti dalle attività di finanziamento, prevedendo l'inserimento nel rendiconto finanziario di un prospetto di riconciliazione del saldo iniziale e finale delle stesse. Tali modifiche sono obbligatorie dal 1° gennaio 2017, ma per gli IFRS adopter dei Paesi membri dell'Unione Europea non sono ancora adottabili in quanto il relativo procedimento di endorsement non si è ancora concluso.

di Francesco Ballarin

21

Bilancio consolidato

Nuovo consolidato: impatti su criteri, redazione ed aspetti organizzativi

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 si realizza un'importante riforma della regolamentazione sia del bilancio di esercizio che del bilancio consolidato, a partire dal 31 dicembre 2016. È pertanto necessario che le direzioni amministrative delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato effettuino una tempestiva analisi degli impatti della riforma, così da predisporre le più opportune strategie di cambiamento all'interno dell'organizzazione della società e del gruppo.

di Gabriella Manella

26

Bilancio d'esercizio

La contabilizzazione dei costi del vivaio nel bilancio delle società di calcio

La gestione del "vivaio" costituisce per i club calcistici una leva strategica di fondamentale importanza sia sotto l'aspetto sportivo che sotto l'aspetto economico e finanziario. Il settore giovanile, da un lato assorbe risorse anche consistenti e, dall'altro, contribuisce significativamente alla creazione di valore, che

Amministrazione & Finanza**REDAZIONE**

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsoa Redazione

Amministrazione&Finanza
Casella Postale 12055 -
20120 Milano
telefono 02.82476.085 -
telefax 02.82476.227
e-mail
Redazione.amministrazione
efinanza.ipsoa@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella Postale 12055 -
20120 Milano
telefono 02.824761 -
telefax 02.82476.799

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Paola Boniardi, Elena Rossi,
Agnese Trentalance

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsoa

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services
Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA Srl - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese
(MI) - Tel. 02/99952

PUBBLICITÀ:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolters
kluwer.com

www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI),
Italia**Autorizzazione**Autorizzazione del Tribunale
di Milano
n. 618 del 16 dicembre 1985
Tariffa R.O.C.:
Poste Italiane Spa -
Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale
della Stampa con il n. 3353
vol. 34 Foglio 417
in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702**ABBONAMENTI**Gli abbonamenti hanno durata
annuale, solare:
gennaio-dicembre;
rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si
intendono rinnovati, in assenza
di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare
a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori
20090 Assago (MI).
Servizio Clienti:
tel. 02/824761; - e-mail:
servizioclienti.ipsoa@wolters-
kluwer.com -
www.ipsoa.it/servizioclienti
Compresa nel prezzo
dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista,
consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/
amministrazionefinanza
Italia annuale: € 289,00
Esteri annuale: € 578,00
Prezzo copia: € 30,00
Richiesta di abbonamento:
scrivere o telefonare a:
IPSOA, Ufficio vendite
Casella postale 12055
20120 Milano
Telefono 02.82 47 6.794
Telefax 02.82 47 6.403**DISTRIBUZIONE**Vendita esclusiva per
abbonamento Il corrispettivo
per l'abbonamento a questorappresenta la finalità che l'impresa deve perseguire quale condi-
zione di esistenza e di operatività nel mercato di riferimento.*di Cristiano Guarna***35**

Reporting

Tax risk reporting: uno strumento a supporto del management

Un oculato presidio della variabile fiscale a livello corporate rappresenta un imprescindibile elemento non solo da un punto di vista amministrativo, ma anche quale base informativa per le decisioni manageriali. Ciò significa un'adeguata reportistica che vada oltre la mera pianificazione degli oneri tributari e che consenta una chiara mappatura dei rischi fiscali derivanti dai processi aziendali, dalla tecnologia e dal personale. Questo comporta una necessaria integrazione con i sistemi di controllo interno e le relative procedure.

*di Luca Menicacci e Lorenzo Neri***43****Governo d'impresa**

Sistemi di remunerazione

Il potenziamento del sistema di welfare aziendale

La Legge di stabilità 2016 e la Legge di bilancio 2017 rilanciano e potenziano il welfare aziendale con la leva fiscale, in modo da convogliare risorse private verso finalità pubbliche, integrando il primo welfare, quello di carattere pubblico. I piani di welfare aziendale possono rappresentare un intervento pre-distributivo, fornendo un sostegno concreto al potere di acquisto dei dipendenti, offrendo loro servizi che si aggiungono ai consueti sistemi di remunerazione.

*di Manuela Sodini***54****Finanza Aziendale**

Analisi finanziaria

ROE, ROA e Equity Multiplier: un fragile equilibrio

Il presente lavoro verterà sulla presentazione dei migliori indici di bilancio capaci di rappresentare gli aspetti economico e finanziari dell'impresa, e di misurare il grado di efficienza con cui l'azienda utilizza i propri beni e gestisce la propria attività caratteristica, partendo dall'utile netto di esercizio.

*di Pietro Bottani***60**

Cessione d'azienda

Errori da evitare in una cessione aziendale

Cedere un'attività aziendale può portare importanti soddisfazioni economiche ed emotive a un imprenditore oppure può essere la via per consentire una riorganizzazione patrimoniale o un rilancio industriale. Lo M&A è però sempre frutto di un processo articolato e complesso. Richiede tempo, competenze

professionali specifiche, esperienze di negoziazione e contrattualistica, non deve incidere sull'attività ricorrente. I lettori potranno ridurre la probabilità di incorrere in costosi errori anche leggendo questo testo tratto dall'esperienza pratica dei migliori esperti internazionali di M&A.

di Guidalberto Gagliardi

Inserito

Le nuove norme sulla pubblicazione delle trimestrali a partire dal 2017

Introduzione – I bilanci intermedi – La relazione trimestrale delle società quotate – Il nuovo quadro normativo di riferimento – La preferenza delle società quotate per la pubblicazione delle trimestrali – Le risultanze della consultazione preliminare: le tre tesi formulate – Le scelte della Consob – Gli esiti della consultazione sulle proposte di modifica regolamentare – Riflessioni conclusive

di Riccardo Russo

65

periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

III

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

PRIVACY

Trattamento e protezione dei dati

a cura di MARCO SOFFIENTINI

€ 55,00

Cod. 00214591

Aggiornato con le novità del Regolamento UE 2016/679, il volume affronta in modo sistematico il tema della protezione e del trattamento dei dati, interpreta e chiarisce norme e principi e, soprattutto, fornisce risposte operative e soluzioni pratiche in tema di:

- **INFORMATIVA, CONSENSO E NOTIFICAZIONE**
- **CONTROLLO A DISTANZA**
- **VIDEOSORVEGLIANZA**
- **PRIVACY E WEB**
- **P.A. E SETTORE BANCARIO**
- **GESTIONE DEL RISCHIO**
- **APPARATO SANZIONATORIO**

Il volume è completato da un pratico Cd-Rom che raccoglie, capitolo per capitolo, la normativa e la prassi più rilevante, le formule più utilizzate, le sanzioni penali e amministrative oltre a più di 500 domande e risposte che forniscono le migliori soluzioni alla casistica più complessa.



Con il patrocinio di:



Impatti sugli indici di bilancio ed aspetti fiscali ex Decreto Bilanci

di Stefano Palestini e Gabriele Giammarini

Il D.Lgs. n. 139/2015, c.d. Decreto Bilanci, introduce nell'ordinamento italiano numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci delle imprese, la cui applicazione, soprattutto nel primo esercizio di attuazione, non è affatto banale, anche a causa dei possibili impatti fiscali nonché per una serie di riflessi gestionali e organizzativi che corrono il rischio di essere trascurati.

Introduzione

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e ha introdotto nell'ordinamento italiano numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci delle imprese (1). Novità non estremamente complesse, ma la cui applicazione, soprattutto nel primo esercizio di attuazione, non è affatto banale. Le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite in Italia attraverso la modifica di alcuni articoli del Codice civile relativi alla redazione dei bilanci d'esercizio e degli articoli del D.Lgs. n. 127/1991 relativi alla redazione del bilancio consolidato (2).

Per quanto riguarda la decorrenza, l'art. 12 del Decreto stabilisce che le disposizioni

entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 (3) e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Le nuove regole riguardano solo i soggetti che adottano i principi contabili italiani; di conseguenza l'OIC, come stabilito dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2015, ha aggiornato

Note:

(2) Le modifiche hanno interessato l'art. 2357-ter, gli artt. dal 2423 al 2428, l'art. 2435-bis, l'art. 2435-ter e l'art. 2478-bis del Codice civile, oltre che diversi articoli del D.Lgs. n. 127/1991. Il Decreto Bilanci ha poi modificato altri provvedimenti, per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento (D.Lgs. n. 173/1997 imprese di assicurazione, D.Lgs. n. 39/2010 revisione legale dei conti, D.Lgs. n. 38/2005 principi contabili internazionali IAS/IFRS).

Infine il recepimento della Direttiva 2013/34/UE ha comportato anche l'emanazione di un altro provvedimento, il D.Lgs. n. 136/2015, che disciplina gli obblighi di bilancio dei confidi minori e degli operatori di microcredito e detta alcune disposizioni per gli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e tenuti ad applicare i principi IAS/IFRS. Il D.Lgs. n. 136/2015 in pratica abroga e sostituisce il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 che regolava tale materia.

(3) Si è posto a suo tempo il quesito se le società quotate all'AIM Italia/Mercato Alternativo del capitale, e che redigono il bilancio in conformità con i principi contabili italiani, fossero già tenute a redigere le relazioni semestrali relative all'esercizio 2016 secondo le nuove norme. Borsa Italiana, con una raccomandazione del luglio 2016, si è pronunciata per la non applicazione.

Nota:

(1) La Direttiva citata, abrogando le precedenti Direttive IV e VII per la parte relativa alla disciplina dei bilanci d'esercizio e consolidato, si pone lo scopo di emanare una legislazione contabile dell'Unione che trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi "conoscitivi" dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese che li redigono a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa. Se da un lato le semplificazioni previste per le "piccole" e "micro" imprese vanno in tale direzione, dall'altro l'ulteriore irruzione dei criteri contabili IAS/IFRS nella normativa civilistica italiana, con particolare riferimento ad esempio alle norme sulla rilevazione e valutazione degli strumenti derivati, non determineranno certo, almeno nelle prime fasi, un alleggerimento degli oneri informativi a carico di talune imprese.

i suddetti principi secondo le nuove disposizioni di legge (4).

Nella prima parte del presente articolo viene presentata una sintesi delle principali novità in termine di rilevazione, esposizione e valutazione delle voci del bilancio di esercizio (5). Nella seconda parte si approfondiranno gli impatti organizzativi che tali novità apporteranno nei processi amministrativi, sugli indici di *performance* aziendale e sulle tematiche fiscali.

Sintesi delle modifiche relative ai principi di redazione del bilancio

Principio della rilevanza

Nel Codice civile è stato introdotto il principio della rilevanza, che prima risultava essere, per così dire, insito nel concetto di "rappresentazione veritiera e corretta". Si tratta di un principio già presente nei principi contabili nazionali e internazionali, declinato anche con il termine di "significatività" (6).

Il comma 4 del riformato art. 2423 del Codice civile dispone che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta" (7). Si ritiene che un'informazione sia rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa (8).

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Nella rilevazione e nella presentazione delle voci di bilancio, il riformato art. 2423-bis del Codice civile chiarisce che il riferimento alla sostanza va riferito al "contratto o alla operazione", e non più alla "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo del bilancio". La formulazione precedente

Note:

(5) In questa sede, per esigenze redazionali, non verranno esaminate le novità introdotte nel D.Lgs. n. 127/1991 che pure sono molteplici. Si segnala, ad esempio, che sono stati innalzati due dei tre limiti, previsti dall'art. 27, entro i quali non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato (il totale degli attivi passa da 17,5 a 20 milioni mentre il totale dei ricavi delle vendite passa da 35 a 40 milioni). E che sono state, tra l'altro, apportate modifiche all'art. 29, per includere il rendiconto finanziario fra i documenti costituenti il bilancio consolidato ed inserire il principio della rilevanza, e all'art. 33, per inserire il riferimento al consolidamento delle partecipazioni alla data di acquisizione delle stesse (si noti che analogo riferimento è ora contenuto anche nell'art 2426 del Codice civile con riferimento alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto).

(6) Si veda ad esempio il postulato "Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio" contenuta nell'OIC 11. Tale principio sarà oggetto di revisione da parte dell'OIC, come ribadito anche nella citata nota del 22 dicembre, anche per inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza e della sostanza economica; nella stessa nota vengono comunque riportati alcuni esempi di applicazione di tali principi nei documenti OIC aggiornati.

(7) Il comma citato si conclude disponendo che "rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione". Il legislatore sembra quindi mettere dei paletti ai possibili rischi di un'eccessiva discrezionalità nell'applicazione del principio, esigendo tra l'altro che ai criteri seguiti venga data pubblicità nella nota integrativa.

(8) Il legislatore ha introdotto il principio della rilevanza senza però darne una definizione normativa, rinviando così implicitamente a quanto contenuto nei principi contabili italiani. Si richiamano qui, senza approfondire per esigenze redazionali, tutti i problemi applicativi connessi al principio di rilevanza, quali ad esempio l'effetto cumulato di valori singolarmente irrilevanti e la valutazione della rilevanza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Nota:

(4) L'OIC, con nota del 22 dicembre 2016, ha pubblicato i seguenti principi aggiornati:

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- OIC 10 Rendiconto finanziario;
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio;
- OIC 13 Rimanenze;
- OIC 14 Disponibilità liquide;
- OIC 15 Crediti;
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali;
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- OIC 18 Ratei e risconti;
- OIC 19 Debiti;
- OIC 20 Titoli di debito;
- OIC 21 Partecipazioni;
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione;
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali;
- OIC 25 Imposte sul reddito;
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera;
- OIC 28 Patrimonio netto;
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto;
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.

Con la medesima nota l'OIC ha comunicato che, a seguito dell'aggiornamento dei suddetti principi contabili, sono stati abrogati l'OIC 22 Conti d'ordine e l'OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Tavola 1 - Graduazione degli obblighi in base alla dimensione

Categoria	Attivo stato patrimoniale	Ricavi netti	Media dipendenti	Stato Pat.	Conto Ec.	Nota int.	Rend. Fin.
Micro imprese	Fino a 175 mila euro	Fino a 350 mila euro	Fino a 5	X	X		
Piccole imprese	Fino a 4,4 milioni di euro	Fino a 8,8 milioni di euro	Fino a 50	X	X	X	
Grandi imprese	Oltre 4,4 milioni di euro	Oltre 8,8 milioni di euro	Oltre 50	X	X	X	X

aveva creato dei problemi interpretativi, in quanto sembrava evocare il concetto di destinazione.

Permangono tuttora dei problemi applicativi, tant'è che la stessa Relazione illustrativa, in sede di commento alle modifiche contenute nell'art. 6 del Decreto Bilanci, rinvia ancora la declinazione pratica del principio di sostanza economica ad altre leggi e ai principi contabili nazionali.

Le circostanze di possibile impatto sono numerose: dal *leasing* finanziario alla *revenue recognition* dei ricavi di pacchetti di prodotti con annessi servizi pluriennali di manutenzione gratuita, dai finanziamenti infruttiferi dei soci alle obbligazioni che contengono un'opzione di conversione in azioni.

Su un punto però concordano i commentatori: allo stato attuale il *leasing* finanziario, che applicando il principio della sostanza sulla forma dovrebbe essere contabilizzato negli schemi di bilancio seguendo il c.d. metodo finanziario, va ancora rilevato seguendo il metodo patrimoniale. Ciò si presume dal fatto che il Decreto Bilanci ha lasciato immutata la previsione contenuta nell'art 2427 del Codice civile, al punto 22, sulle informazioni quantitative da fornire in merito agli effetti derivanti dell'applicazione del metodo finanziario (9).

Articolazione dimensionale

Il Decreto Bilanci innova anche i principi di redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis*), introducendo l'ulteriore categoria delle "micro imprese" (art. 2435-*ter*) (10).

In base alla categoria di appartenenza, le imprese hanno una diversa composizione del bilancio e godono anche di alcune semplificazioni nell'applicazione dei principi

contabili. Si riepilogano in Tavola 1 i parametri alla base di questa nuova classificazione (per essere ricomprese in una delle categorie, le imprese devono soddisfare almeno 2 criteri su 3 nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi).

Le piccole e micro imprese presentano schemi di stato patrimoniale e conto economico semplificati (11).

Le piccole imprese forniscono in nota integrativa informazioni ridotte, e le micro imprese possono non redigere la stessa qualora inseriscano in calce allo stato patrimoniale alcune informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 (nn. 9 e 16) e dall'art. 2428 (nn. 3 e 4) del Codice civile.

Per quanto riguarda i principi contabili, in sintesi le piccole imprese devono iscrivere al *fair value* i derivati ma hanno la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti. Le micro imprese sono

Note:

(9) Per ora quindi nulla cambia per una delle fattispecie più ricorrenti in cui si materializza il disallineamento fra l'aspetto formale e l'aspetto sostanziale dell'operazione. Probabilmente si è in attesa della evoluzione del quadro dei principi contabili internazionale, in quanto è stato recentemente pubblicato l'IFRS 16 che dovrà sostituire lo IAS 17 e la cui entrata in vigore è prevista dal 1 gennaio 2019. Su questo punto si attende una presa di posizione da parte dell'OIC.

(10) Questa nuova articolazione discende da quanto previsto dalla Direttiva europea. Si noti che il legislatore italiano non ha però introdotto anche la categoria delle medie imprese (attivo fino a 20 milioni di euro, ricavi fino a 40 milioni di euro e dipendenti fino a 250 unità), richiamata nella Direttiva stessa (art. 3, comma 3).

(11) Da un'indagine condotta dal MEF per il tramite dell'OIC sui bilanci depositati presso il registro delle imprese - dati 2013 -, emerge che oltre il 95% delle imprese appartengono alle categorie delle piccole e micro imprese.

Bilancio d'esercizio

esonerate anche dall'osservare le norme sulla rilevazione del *fair value* dei derivati.

Entrambe le categorie sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario; l'obbligo di redazione, per le altre imprese, è contenuto nel nuovo testo dell'art. 2423 del Codice civile.

Novità nei principi contabili di valutazione

Costo ammortizzato, spese di ricerca e pubblicità, avviamento e strumenti derivati

Le principali modifiche apportate dal Decreto Bilanci all'art. 2426 del Codice civile, rubricato "criteri di valutazione", possono essere così sintetizzate:

- introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli;
- nuove regole in merito alla capitalizzazione delle immobilizzazioni immateriali e all'ammortamento dell'avviamento;
- nuova disciplina per l'iscrizione, presentazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati.

In primo luogo, si deve sottolineare che la norma civilistica non dà una definizione di costo ammortizzato; anche in questo caso occorre far riferimento ai principi contabili (12).

Il criterio del costo ammortizzato prevede la ripartizione temporale dei flussi di una attività o di una passività finanziaria. Tale ripartizione avviene utilizzando il tasso di interesse effettivo. Quindi, ad esempio, il tasso di interesse effettivo di un finanziamento include tutti i costi di transazione sostenuti per ottenerlo. In precedenza, con le vecchie regole, i costi di transazione venivano iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate in quote costanti (13).

Il Decreto Bilanci ha, tra l'altro, eliminato la possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, cancellando il richiamo a tali fattispecie nella voce B.I.2 dello Stato patrimoniale. Pertanto, tali categorie di costi possono essere capitalizzate solo se rispettano i requisiti previsti dai principi contabili (14) per l'iscrizione nei costi di sviluppo, nel primo caso, e nei costi di impianto e ampliamento nel secondo. I costi che non soddisfano più i requisiti per la capitalizzazione, vanno stornati e gli effetti vanno rilevati in bilancio retroattivamente secondo quanto disposto dai principi contabili di riferimento (15).

Per quanto riguarda l'avviamento, le novità sono introdotte al punto 6 del comma 1 dell'art.

2426. Viene introdotto il concetto che il relativo ammortamento è effettuato secondo la durata della vita utile; nei casi "eccezionali" in cui la stessa non sia stimabile in modo attendibile, il periodo di ammortamento non può superare i dieci anni (16).

Il Decreto Bilanci introduce poi il punto 11-*bis* nel comma 1 dell'art. 2426, 3 e innova radicalmente i principi di rilevazione degli strumenti finanziari derivati, allineando la normativa italiana a quanto sostanzialmente già previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In sintesi, e rinviando alla copiosa letteratura in materia (17), la norma prescrive che gli strumenti finanziari derivati debbano essere iscritti al *fair value* con contropartita il conto economico. Se tuttavia i derivati sono stati stipulati con l'intento di coprire un rischio e la copertura risulta efficace secondo gli *standard* di riferimento (18), le variazioni di *fair value* vanno rilevate:

- in una riserva positiva o negativa del patrimonio netto se lo strumento copre il rischio di

Note:

(12) Il rinvio è contenuto esplicitamente nel nuovo comma 2 dell'art. 2426 del Codice civile "Ai fini della presente sezione, per la definizione di 'strumento finanziario', di 'attività finanziaria' e 'passività finanziaria', di 'strumento finanziario derivato', di 'costo ammortizzato', di *fair value*, di 'attività monetaria' e 'passività monetaria', 'parte correlata' e 'modello e tecnica di valutazione generalmente accettato' si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea"; in pratica per il costo ammortizzato occorre far riferimento allo IAS 39.

(13) Va anche sottolineato che la norma introduce in modo esplicito nel Codice civile il concetto di attualizzazione, attraverso la locuzione "tenendo conto del fattore temporale" introdotta nell'art. 2426, comma 1, punto 8).

(14) Si veda quanto riportato nell'OIC 24. Tale principio, nella precedente versione rivista appena nel 2014, prevedeva criteri meno restrittivi per la capitalizzazione. Ad esempio, prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità se "relativi ad operazioni non ricorrenti". Il cambiamento delle norme civilistiche ha comportato necessariamente l'adeguamento dei relativi principi contabili.

(15) Si veda quanto prescritto in termini generali dall'OIC 29 al paragrafo 17.

(16) Queste regole vanno lette congiuntamente al testo del nuovo OIC 24 che al paragrafo 70 dispone che l'applicazione del criterio della vita utile non può determinare un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore a venti anni.

(17) Recentemente anche S. Palestini, "Rappresentazione in bilancio e efficacia degli interest rate swap nella bozza OIC sugli strumenti finanziari derivati", in questa *Rivista*, n. 11/2016.

(18) La tematica è trattata nel principio contabile OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" e, ovviamente, nello IAS 39 e nello IFRS 9, che sostituirà tale IAS a partire dal 2018.